



PROVINCIA DI FROSINONE
REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA
PROVINCIA DI FROSINONE

I N D I C E

Art. 1 – Istituzione Regolamento del Corpo di Polizia Locale della Provincia di Frosinone

Capitolo I

Disposizioni Generali

Art. 2 Polizia locale della Provincia di Frosinone

Art. 3 Compiti del Corpo di Polizia locale della Provincia di Frosinone

Art. 4 Funzioni di Polizia Giudiziaria

Art. 5 Funzioni di Pubblica Sicurezza

Art. 6 Funzioni di Polizia Stradale

Art. 7 Disposizioni generali e di rinvio

Capitolo II

Ordinamento del Corpo di Polizia locale della Provincia di Frosinone

Art. 8 Dipendenza del Corpo

Art. 9 Dotazione Organica

Art. 10 Organizzazione del Corpo

Art. 11 Rapporto Gerarchico

Art. 12 Attribuzioni del Comandante

Art. 13 Attribuzioni delle funzioni di Vice Comandante

Art. 14 Funzionari specialisti di Vigilanza

Art. 15 Operatori – Istruttori

Capitolo III

Norme di Comportamento

Art. 16 Doveri Generali

Art. 17 Doveri Particolari

Art. 18 Decoro Individuale

Art. 19 Rapporti Interpersonali

Art. 20 Saluto

Art. 21 Doveri di Diligenza d'Uso e Custodia

Art. 22 Svolgimento dei Servizi

Art. 23 Reperibilità

Art. 24 Segreto d'Ufficio e Riservatezza

Capitolo IV

Gradi Uniformi e Dotazioni

Art. 25 Uniformi gradi, distintivi , dotazioni, decorazioni, onorificenze, ricompense e riconoscimenti (Disposizioni di carattere generale)

Art. 26 Divieti, obblighi, limiti e deroghe nell'uso dell'uniforme

Art. 27 Tipologia delle uniformi

Art. 28 Tessera di riconoscimento e distintivo di servizio

Art. 29 Distintivi di grado

Art. 30 Fascia azzurra e sciabola

Art. 31 Distintivi d'onore

Art. 32 Distintivi di specialità

Art. 33 Distintivi di appartenenza

Art. 34 Decorazioni e nastrini

Art. 35 Decorazioni regionali

Art. 36 Onorificenze, ricompense al valor militare, civile e al merito civile

Art. 37 Dotazioni – armi e mezzi di auto tutela

Art. 38 Dotazioni – automezzi di servizio – Attività operativa, mezzi e veicoli in dotazione

Art. 39 Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione

Art. 40 Dotazioni – Apparecchi Telefonici

Capitolo V

Formazione e Tutela Giuridica

Coordinamento Polizie Locali

Art. 41 Formazione e aggiornamento professionale

Art. 42 Difesa in giudizio

Art. 43 Assicurazione

Art. 44 Coordinamento Polizie Locali

Art. 45 Festa del Corpo

Art. 46 Gonfalone

Capitolo VI

Norme Transitorie e finali

Art. 47 Norma transitoria

Art. 48 Norma di rinvio

Art. 49 Abrogazione di atti e provvedimenti e modifiche

Art. 50 Operatività

Art. 51 Pubblicazione

ALLEGATI “A” “B” “C” “D” “E”

UNIFORMI, ACCESSORI, DISTINTIVI E TESSERE DI RICONOSCIMENTO

GRADI

DECORAZIONI

VEICOLI

STRUMENTI DI AUTOTUTELA

VEDI REGOLAMENTO REGIONALE 29 GENNAIO 2016 N. 1

ALLEGATO “F”

DISCIPLINARE PER LE ARMI IN DOTAZIONE

Art. 1 Numero delle armi in dotazione

Art. 2 Modalità e casi di porto dell'arma

Art. 3 Tipo di munizioni e loro uso

Art. 4 Numero delle munizioni in dotazione

Art. 5 Tenuta e custodia delle armi e delle munizioni

Art. 6 Doveri dell'assegnatario

Art. 7 Norme generali di comportamento sul porto dell'arma

Art. 8 Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

Art. 9 Doveri del consegnatario di armeria

Art. 10 Controlli

Art. 11 Addestramento

Art. 12 Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

Art. 13 Norma finale

CAPITOLO I

= Art. 1 =

Istituzione Regolamento del Corpo di Polizia locale della Provincia di Frosinone

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. _____ del _____ il CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA si dota del presente Regolamento ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia.

DISPOSIZIONI GENERALI

= Art. 2 =

Polizia Locale della Provincia di Frosinone

Il Corpo di Polizia Locale della Provincia di Frosinone svolge il complesso delle attività di vigilanza relative alle funzioni di Polizia Locale proprie o delegate che vengono espletate dagli organi istituzionali della Provincia, nell'ambito del proprio territorio e che non siano riservate dalla legge allo Stato. Detta attività si identifica nell'attuazione delle misure amministrative preventive e repressive a protezione della comunità, dell'ambiente e delle istituzioni da ogni azione dei soggetti giuridici pubblici e privati.

= Art. 3 =

Compiti del Corpo di Polizia locale della Provincia di Frosinone

Gli addetti al servizio di Polizia locale della Provincia di Frosinone, nel territorio di competenza, promuovono ed attuano ogni iniziativa volta a prevenire la mancata osservanza di Leggi, dei Regolamenti e delle altre disposizioni emanate dalla Stato, dalla Regione e dagli Enti Locali.

L'azione di controllo, prevenzione e, quando previsto, di repressione è riferita alle materie relative alle funzioni fondamentali dell'Ente oltre a tutte le materie previste dalle norme vigenti o delegate da altri Enti attraverso strumenti normativi idonei.

La Polizia locale della Provincia di Frosinone, inoltre, presta soccorso nelle pubbliche calamità e disastri e collabora, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le altre forze di Polizia nonché con la Protezione Civile. Può svolgere compiti di vigilanza e controllo in materia di sicurezza sul lavoro presso cantieri edili in collaborazione con gli Uffici (Direzione Provinciale del Lavoro e A.S.L.) preposti, in via primaria, a detti controlli.

Svolge infine compiti di rappresentanza, in occasione di manifestazioni di rilievo istituzionale per l'Ente, che prevedono la presenza del "Gonfalone della Provincia" e presenza alle sedute del Consiglio Provinciale.

= Art. 4 =

Funzioni di Polizia Giudiziaria

Il personale della Polizia locale della Provincia di Frosinone, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, esercita ai sensi degli artt. 55 e 57 C.P.P., funzioni di Polizia Giudiziaria.

A tal fine sono ufficiali di polizia giudiziaria:

- a) il dirigente – Comandante;
- b) gli Istruttori direttivi di vigilanza;

Ai sensi dell'art. 57, comma 3, del Codice di Procedura Penale, della L. 157/92, nonché del precedente art. 3. in quanto addetti al coordinamento e controllo, secondo le rispettive attribuzioni, sono altresì ufficiali di polizia giudiziaria:

- vice ispettore di polizia locale

- ispettore di polizia locale
- ispettore capo di polizia locale
- ispettore superiore di polizia locale
- ispettore superiore scelto di polizia locale

Ai sensi dell'art. 57, comma 3, del Codice di Procedura Penale, sono agenti di polizia giudiziaria i seguenti operatori:

- agente di polizia locale
- assistente di polizia locale
- assistente capo di polizia locale
- vice soprintendente di polizia locale
- soprintendente di polizia locale
- soprintendente capo di polizia locale

Nell'espletamento delle funzioni di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale, sono subordinati esclusivamente all'Autorità Giudiziaria.

Il personale della Polizia locale della Provincia di Frosinone, su richiesta dell'autorità giudiziaria competente, può essere distaccato e applicato a prestare servizio presso le Sezioni di P.G. delle Procure della Repubblica della Provincia di Frosinone. Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell'art.19 co.2 del CCNL Regioni AALL del 22.01.2004.

L'applicazione dell'art. 57, comma 3, del Codice di Procedura Penale non comporta modifica alcuna nella categoria giuridica, profilo professionale, posizione economica in godimento.

= Art. 5 =

Funzioni di Pubblica Sicurezza

Al personale che svolge servizio di Polizia locale della Provincia di Frosinone, è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

A tal fine il Prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del Presidente della Provincia, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:

- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure preventive;
- non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

Il Prefetto, sentito il Presidente della Provincia, dichiara la perdita della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza qualora accerti il venire meno di alcuno dei suddetti requisiti.

= Art. 6 =

Funzioni di Polizia Stradale

Il personale addetto al servizio di Polizia locale della Provincia di Frosinone espleta il servizio di Polizia Stradale, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, previsto dagli articoli 11 e 12 del D.L.vo 30.04.92 n. 285 e relativo Regolamento di attuazione.

La Polizia locale della Provincia di Frosinone e concorre, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.

= Art. 7 =

Disposizioni generali e di rinvio

Al personale della Polizia locale della Provincia di Frosinone si applicano le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente dalla Provincia, contenute nel Regolamento Organico dell'Ente e nei C.C.N.L., fatte salve quelle particolari definite nel presente Regolamento e, per quanto in esso non previsto, dalla L.65/86 e dalla L.R. 1/05.

CAPITOLO II

Ordinamento del Corpo di Polizia Provinciale

= Art. 8 =

Dipendenza del Corpo

Il Corpo di Polizia locale della Provincia di Frosinone risponde, dell'attività svolta, direttamente al Presidente della Provincia, titolare del potere di rappresentanza, che sovrintende impartendo le direttive di carattere generale e adottando i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

A tale scopo il Presidente si avvale del Comandante del Corpo, al quale è demandata la responsabilità dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al Corpo di Polizia locale della Provincia di Frosinone.

La Polizia locale della Provincia di Frosinone qualora non costituisca settore a se stante, è incardinata strutturalmente nel Settore di staff della Direzione Generale o di altro settore individuato dal Presidente della Provincia nel rispetto delle norme vigenti ed il Comandante del Corpo gestisce le procedure amministrative ed i servizi di vigilanza di propria competenza. Egli, di concerto con il Dirigente preposto a detto Settore, attua la gestione finanziaria, mediante poteri di spesa che sono autonomi e propri dello stesso Dirigente.

= Art. 9 =

Dotazione organica

La dotazione organica della Polizia locale della Provincia di Frosinone è così costituita:

- Comandante Responsabile del Corpo;
- N. 6 Istruttori direttivi di vigilanza;
- N. 50 Istruttori di vigilanza;

L'Ente potrà, per assicurare un corretto espletamento delle funzioni di Polizia Locale, stabilire l'integrazione di altro personale nella dotazione organica, per singole qualifiche, nel rispetto dei criteri sotto elencati:

- Popolazione residente, temporanea e relativi flussi turistici;
- Estensione del territorio Provinciale;
- Morfologia e caratteristiche del territorio Provinciale;
- Sviluppo della rete stradale, densità del traffico;

- Sviluppo edilizio ed urbanistico nonché quantità di insediamenti industriali e commerciali;
- Presenza di aree destinate alla protezione della flora e della fauna, di zone destinate a parco, fiumi e zone lacustri o costiere;
- Aumento di competenze in materia di tutela dell'ambiente;
- Fasce orarie di operatività del servizio, indici medi annuali di violazione delle norme, qualità del servizio rivolto alla collettività;
- Ogni altro elemento utile per l'efficienza e la funzionalità.

Al Corpo di Polizia Locale della Provincia di Frosinone sono assegnate unità lavorative del ruolo amministrativo nel numero e nelle qualifiche che le esigenze di lavoro degli uffici richiedono.

Al fine di garantire un funzionale espletamento delle attività del Corpo, qualora esigenze connesse al servizio lo richiedano ed il numero del personale in organico lo consenta, il Comandante, di volta in volta, disporrà la dislocazione di squadre operative sul territorio (distaccamenti o nuclei).

= Art. 10 =

Organizzazione del Corpo

Gli appartenenti al Corpo di Polizia locale della Provincia di Frosinone espletano il proprio servizio sull'intero territorio provinciale.

I servizi di Polizia locale della Provincia di Frosinone, di cui al presente Regolamento, vengono espletati secondo turni articolati, di norma, nell'arco delle 24 ore giornaliere, previo accordo tra Ente e Organizzazioni Sindacali, secondo criteri di funzionalità, di specializzazione ed efficienza. Il servizio deve, in ogni caso, essere assicurato per almeno 12 ore giornaliere.

Gli orari di servizio, sono fissati, in linea generale, nei turni 7/13, e 13/19 per tutto l'arco dell'anno. Eventuale ulteriori turni coprono l'arco orario intercorrente tra le ore 19,00 e le ore 07,00. Essi saranno attivati anche previo accordo operativo e di raccordo con le altre Forze dell'Ordine operanti sul territorio. Il Comandante, sentite le organizzazioni sindacali, può stabilire orari diversi, in tutti i casi sia necessario legare l'orario alla particolare tipologia del servizio o per impellenti ed urgenti esigenze inerenti l'attività di servizio.

Qualora le esigenze di servizio lo richiedano, è ammesso, per ragioni di collegamento, raggiungere una zona di vigilanza situata al confine con altra Provincia seguendo percorsi che oltrepassano i confini del territorio di appartenenza è altresì ammesso recarsi nel territorio di altre provincie per motivi di servizio su disposizione del comandante. Allo scopo di svolgere il servizio in maniera più efficace ed in considerazione della vastità e non omogeneità morfologica, il territorio può essere suddiviso in più zone operative delineate geograficamente. Gli operatori svolgono servizio nell'area loro assegnata ed ogni pattuglia deve essere composta almeno da due operatori.

Il servizio viene predisposto dal Comandante secondo moduli programmatici, in turnazioni mensili, in modo tale da garantire la più ampia copertura delle zone e dei servizi operativi.

L'organizzazione degli uffici del Comando può essere articolata in servizi distinti per attività svolta, per specializzazione qualora il numero dei dipendenti lo consenta, per funzione avendo riguardo alle competenze e materie principali quali: tutela del territorio, vigilanza stradale, attività di polizia giudiziaria, attività burocratica ed amministrativa. La responsabilità di ogni settore può essere assegnata dal Comandante, fermo restando il suo potere dispositivo e di controllo, ad uno o più Istruttori Direttivi o Istruttore di Vigilanza con grado apicale.

Il personale può essere adibito a servizi esterni e a servizi interni, a servizi diurni o notturni. Il personale, durante i servizi esterni di vigilanza, opera in pattuglie di almeno due unità e deve mantenere il contatto radiotelefonico con il Servizio. A tale scopo deve essere organizzato un centro radio operativo, definendo le procedure per la trasmissione delle istruzioni di servizio. Il centro radio deve essere integrato

nell'organizzazione dell'Ente, individuando e sviluppando le sinergie operative con altri servizi, in particolare per quanto concerne la protezione civile, le emergenze e le attività di soccorso.

L'ora di inizio e fine lavoro viene verificata con sistemi obiettivi di controllo, individuando pertanto punti di inizio e fine lavoro in grado di conciliare questa esigenza con il tipo di organizzazione del lavoro realizzata. Eventuali deroghe, per particolari esigenze, possono essere autorizzate dal Comandante o dal Responsabile del Servizio .

Nel caso di servizi a carattere continuativo con cambio sul posto il personale che ha terminato il proprio turno può allontanarsi soltanto quando sia assicurata la continuità del servizio dalla presenza del personale che deve sostituirlo.

Al personale della Polizia locale della Provincia di Frosinone è rilasciata la patente di servizio per la guida degli automezzi in dotazione. La patente di servizio viene rilasciata dal Prefetto, previa richiesta della Provincia, in base alla normativa

=Art. 11 =

Rapporto gerarchico

L'ordinamento gerarchico del Corpo di polizia locale della Provincia di Frosinone è determinato dai gradi rivestiti dagli appartenenti: a parità di grado, è il Comandante che delega con ordine di servizio scritto l'istruttore direttivo di vigilanza responsabile o del gruppo o del nucleo.

Il personale del Corpo di vigilanza è tenuto ad uniformarsi alle direttive ed alle disposizioni impartite dal Responsabile del Corpo e dagli altri superiori gerarchici così come sopra individuati.

Nel caso in cui all'esecuzione delle disposizioni impartite dovessero frapporsi difficoltà, ostacoli o inconvenienti imprevisti, dovranno essere richieste, se possibile, specifiche istruzioni; qualora ciò non fosse possibile e si rendesse necessario un intervento immediato, il personale potrà agire di propria iniziativa in modo tale, comunque, da non arrecare pregiudizio al Corpo ed all'Amministrazione Provinciale, con l'obbligo di riferire quanto prima ai propri superiori sulle modalità e sull'esito dell'intervento.

= Art. 12 =

Attribuzioni del Comandante

Il Comandante dirige e cura l'impiego tecnico operativo e disciplinare del Corpo, nonché la formazione, l'addestramento ed il perfezionamento degli operatori di polizia locale della Provincia di Frosinone.

Egli è responsabile, in linea generale, dell'andamento dei servizi e della conservazione e manutenzione dei mezzi e dei materiali in dotazione al Corpo.

Emette ordini di servizio e determinazioni amministrative nell'ambito ed in dipendenza delle norme di legge e regolamentari; dispone servizi ispettivi, che può svolgere personalmente o delegando gli addetti al coordinamento e controllo, tendenti ad accertare l'adempimento, da parte dei dipendenti operatori di Polizia provinciale, delle direttive impartite, e delle modalità di espletamento del servizio.

Presenta all'Amministrazione Provinciale eventuali proposte atte a migliorare, in qualsiasi campo, le attività ed i servizi provinciali.

Provvede altresì, con riferimento alla particolare attività di polizia, alle seguenti attività:

- Studio, ricerca ed elaborazioni di programmi, piani e progetti;
- Controllo e verifica dei risultati complessivi conseguenti alla attività del Corpo;
- Cura del mantenimento delle relazioni con l'Autorità Giudiziaria e con tutte le altre Forze di Polizia;
- Cura della corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi;

- Coordinamento delle attività delle guardie giurate volontarie delle associazioni venatorie, protezionistiche, ambientali ed ittiche legalmente riconosciute ove previsto da convenzioni e debitamente finanziate con leggi regionali.

Il Comandante raccoglie ed elabora i risultati dell'attività espletata dal Corpo che saranno successivamente illustrati, mediante la formulazione di rapporti periodici, al Presidente della Provincia.

Infine egli, dopo averne verificato la correttezza, cura l'iter dei procedimenti sanzionatori attivati dagli appartenenti al Corpo con l'inoltro agli uffici della Provincia preposti per il prosieguo delle competenze e per l'eventuale contenzioso.

E' responsabile altresì, dell'inoltro all'Autorità Giudiziaria, degli atti di valenza penale emessi dagli appartenenti al Corpo in materia di Polizia Giudiziaria.

= Art. 13 =

Attribuzione delle funzioni di Vice Comandante

Il Comandante è sostituito, nei casi di assenza o impedimenti temporanei, da uno o più Istruttori direttivi di vigilanza, appositamente delegati, anche per singole materie e/o ambiti territoriali differenti, agli stessi in caso di possesso di posizione organizzativa si potranno attribuire anche funzioni vicarie del dirigente. In caso di mancata indicazione del sostituto di cui al periodo precedente, il Comandante è sostituito dall'istruttore direttivo di vigilanza con il grado più alto, in caso di parità di grado, da quello con più maggiore anzianità di servizio, in caso di ulteriore parità, da quello con maggiore età anagrafica.

= Art. 14 =

Istruttori Direttivi di Vigilanza

Gli istruttori direttivi di vigilanza sono i principali ed immediati referenti del comandante del Corpo. Da loro dipende la corretta attuazione dei programmi di lavoro per cui, nel rispetto delle direttive ricevute, hanno autonomia al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La loro attività può comportare l'organizzazione ed il coordinamento dell'operatività del personale, del cui operato rispondono al Comandante, nonché dell'utilizzazione di risorse tecniche particolari per lavori complessi.

Nell'esercizio della sua attività l'istruttore direttivo di vigilanza:

- adotta provvedimenti urgenti di carattere contingente, informando al più presto il suo superiore gerarchico;
- istruisce pratiche connesse all'attività di Polizia locale della Provincia di Frosinone che implicano conoscenza ed applicazione di leggi e regolamenti redigendo relazioni, rapporti di Polizia Giudiziaria ed amministrativi da sottoporre successivamente alle valutazioni del superiore gerarchico;
- controlla e verifica tutto ciò che attiene alla disciplina del servizio, al rispetto dei turni, dell'orario di lavoro degli agenti, delle istruzioni o disposizioni ricevute dal superiore;
- opera, se del caso, a livello di staff, di squadra, di pattuglia, di unità operativa qualora le necessità di servizio lo richiedano (malattie, permessi, disposizioni di servizio, ecc.);
- collabora con i suoi diretti superiori nello studio e ricerca delle migliori tecniche operative, suggerendo proposte riguardanti l'organizzazione del lavoro impegnandosi, inoltre, nella formazione professionale dell'agente.

L'addetto al coordinamento e controllo è responsabile, in via generale, del buon andamento del servizio nelle attribuzioni a lui demandate dal presente articolo.

= Art. 15 =

- Istruttori di vigilanza-

- Gli Istruttori di vigilanza devono dare interamente la loro opera nell'interesse del servizio, prestando, nello svolgimento delle loro attribuzioni, la massima attenzione e diligenza.
- Loro Funzione prioritaria è quella di intervenire per controllare e reprimere comportamenti ed azioni contrari a norme dello Stato, della Regione e delle Provincia, a norme regolamentari con le quali gli Enti Locali hanno disciplinato funzioni loro demandate da leggi o regolamenti dello Stato in materia di Polizia Locale o funzioni delegate dalla Regione.
- Non possono essere impiegati in incarichi diversi da quelli relativi ai compiti previsti dalla normativa vigente.
- Il capo pattuglia, individuato, con ordine di servizio scritto, dall'Istruttore direttivo di riferimento, è responsabile della redazione giornaliera del rapporto di servizio dell'attività svolta, indicando nello stesso il resoconto sommario dei luoghi monitorati durante il turno di lavoro e relazionando in maniera analitica sulle particolari attività poste in essere. Devono sempre essere annotati gli estremi anagrafici delle persone controllate il luogo e l'ora ove queste vengono controllate e i relativi titoli abilitativi e/o autorizzativi in loro possesso. In caso di mancata individuazione nominale del capo pattuglia, si ritiene individuato a tale ruolo l'istruttore di vigilanza con il grado più alto, in caso di parità di grado, da quello con più maggiore anzianità di servizio, in caso di ulteriore parità, da quello con maggiore età anagrafica.

CAPITOLO III

NORME DI COMPORTAMENTO

= Art. 16 =

Doveri generali

Il personale della Polizia locale della Provincia di Frosinone è soggetto alla disciplina generale in materia di pubblico impiego, in particolare alla normativa stabilita nel codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (Decreto 28 novembre 2000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica) ed è tenuto quindi all'osservanza dei doveri dei pubblici dipendenti previsti dalla legislazione vigente e dai regolamenti dell'ente.

In ragione dello status di pubblico ufficiale e della particolare natura dei compiti ad esso assegnati, il personale appartenente al Corpo deve agire con serietà e senso di responsabilità, deve tenere un comportamento improntato alla massima correttezza, rispetto e cortesia nei confronti dei cittadini, deve attenersi ai principi di imparzialità e di fermezza nell'espletamento delle proprie funzioni di polizia locale, deve astenersi da comportamenti e atteggiamenti tale da arrecare pregiudizio al servizio e all'Ente.

La condotta del personale deve essere sempre ispirata dalla piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni, in modo da riscuotere la stima, la fiducia e il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali.

Agli appartenenti al Corpo si richiede abilità, zelo e costante buon comportamento, sia in pubblico che in privato, mostrando sempre, nei confronti dei cittadini con cui vengono in contatto per motivi di lavoro, la massima cortesia e fermezza.

Hanno l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora fissata ed in perfetto ordine nella persona e nell'uniforme; sono tenuti, inoltre, all'osservanza delle disposizioni impartite dai superiori o Comandate.

Devono essere rispettosi verso i superiori, cortesi verso i colleghi, tenere costantemente un contegno ineccepibile, usare modi civili e gentilezza, in modo da ispirare fiducia e rispetto nei confronti dell'istituzione a cui appartengono.

= Art. 17 =

Doveri particolari

Rientrano tra i doveri del personale della Polizia locale della Provincia di Frosinone:

1. Non abusare a proprio vantaggio dell'autorità che deriva dalla funzione esercitata;
2. Non denigrare l'Amministrazione ed i suoi appartenenti;
3. Non mantenere, se non per esigenze di servizio, relazioni con persone pregiudicate ovvero con persone direttamente conosciute dedite ad attività illecite.

= Art. 18 =

Decoro individuale

Il personale della Polizia locale della Provincia di Frosinone deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi sul prestigio e sul decoro dell'Amministrazione che rappresenta.

= Art. 19 =

Rapporti interpersonali

Gli appartenenti al Corpo di Polizia locale della Provincia di Frosinone sono tenuti al rispetto ed alla massima correttezza di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e dipendenti, evitando di diminuirne o menomarne, in qualunque modo, la dignità, l'autorità ed il prestigio.

Il personale deve conseguire il massimo grado di collaborazione con i colleghi, ai diversi livelli di responsabilità, ha il dovere di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni ad esso attribuite, richiedendo il necessario aiuto nel caso in cui l'azione del singolo non possa essere risolutiva.

I rapporti di subordinazione gerarchica e funzionale devono essere improntati al massimo rispetto e cortesia. Ogni superiore ha l'obbligo di seguire il comportamento del personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente al fine di rilevarne le infrazioni disciplinari, con l'osservanza delle modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

= Art. 20 =

Saluto

In occasioni di cerimonie e di manifestazioni pubbliche, il saluto è dovuto alla Bandiera Nazionale, a quella Europea, al Gonfalone, ai Vessilli delle autonomie locali, al Presidente ed agli amministratori della Provincia, al Prefetto ed alle altre autorità militari e religiose. Il saluto è dovuto altresì ai superiori gerarchici durante l'espletamento dei servizi esterni nonché ai cittadini con i quali si viene a contatto per ragioni d'ufficio quale forma di cortesia.

Si esegue portando la mano destra aperta e a dita unite all'altezza del copricapo. Il polso è posto in linea con l'avambraccio ed il braccio in linea con la spalla.

E' dispensato dal saluto:

1. Il personale che ne sia materialmente impedito dall'espletamento dei propri compiti;
2. Il personale alla guida o a bordo di veicoli;
3. Il personale in servizio di scorta al Gonfalone.

La mancata osservanza del presente articolo potrà essere valutata in sede disciplinare.

= Art. 21 =

Dovere di diligenza, d'uso e custodia

Il personale ha il dovere di osservare la massima diligenza nell'uso, custodia e conservazione delle dotazioni a disposizione (armamento, uniformi e distintivi, tesserino di riconoscimento, mezzi e attrezzature, ecc.) nonché di materiali e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso per ragioni di servizio.

Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente, salvo i casi di forza maggiore, segnalati per iscritto, specificando le circostanze del fatto, ai superiori gerarchici ed all'autorità competente.

= Art.22 =

Svolgimento dei servizi

Nel rispetto della normativa vigente le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate su richiesta del comando, per necessità dei servizi inerenti i compiti istituzionali del Corpo;

Il prolungamento del servizio è obbligatorio per tutto il periodo necessario:

- a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- b) anche in assenza di un ordine superiore in situazioni di emergenza;
- c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo possono essere mobilitati in continuità per i servizi richiesti;

Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, e dichiarate come tali dall'Amministrazione Provinciale, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità per i servizi richiesti;

Nei casi di cui al comma 3, il Comandante può sospendere i congedi e i riposi di tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria;

= Art. 23 =

Reperibilità

Al personale del Corpo di Polizia locale della Provincia di Frosinone è richiesto lo svolgimento del servizio di pronta reperibilità, opportunamente indennizzato, allo scopo di far fronte a situazioni che richiedano la presenza del personale sul posto di lavoro e sul territorio.

La reperibilità viene disposta dal Comandante del Corpo, nel limite massimo di sei giorni mensili e per 24 ore consecutive giornaliere, in turni che tengano conto, per quanto possibile, delle esigenze del personale.

= Art. 24 =

Segreto d'ufficio e riservatezza

Il personale della polizia locale della Provincia di Frosinone è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, anche se si tratta di atti non segreti, circa le notizie relative al servizio d'istituto, a pratiche, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura.

Per quanto riguarda l'attività di polizia giudiziaria, si richiamano le disposizioni vigenti in materia di segreto istruttorio.

E' garantito a chiunque ne abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché dal regolamento provinciale di attuazione e con i limiti previsti dallo stesso regolamento.

= Art. 25 =

**UNIFORMI GRADI, DISTINTIVI, DOTAZIONI, DECORAZIONI,
ONORIFICENZE, RICOMPENSE E RICONOSCIMENTI**

(Disposizioni di carattere generale)

1. L'uniforme è l'insieme organico dei capi di vestiario, corredo ed equipaggiamento indossati quale elemento distintivo dell'appartenenza alla polizia locale della Provincia di Frosinone (di seguito Polizia Locale) per lo svolgimento del servizio.

2. L'amministrazione Provinciale di Frosinone si impegna alla fornitura e all'adeguato rinnovo dei capi di vestiario, corredo ed equipaggiamento di cui al comma 1. Gli appartenenti alla polizia locale hanno l'obbligo di rispettare le norme sull'uniforme e sono tenuti ad indossare capi di corredo conformi a quelli descritti nel presente regolamento.

3. Il comandante sovrintende al rispetto di dette norme, vietando l'impiego di indumenti che presentano usura o alterazioni tali da nuocere al decoro personale ed al prestigio del corpo o del servizio. L'uniforme è in dotazione esclusiva al personale in attività di servizio.

4. Il comando registra per ciascun dipendente le assegnazioni degli effetti di vestiario e di equipaggiamento, nonché le rinnovazioni secondo le scadenze previste dal regolamento dell'ente locale o per qualsiasi altro titolo.

5. Se, a seguito di motivi di servizio, si ravvisa il deterioramento o il danneggiamento dell'uniforme, il comando dispone la riparazione, se conveniente, del capo; diversamente si procede alla fornitura di un nuovo capo di vestiario. Se il deterioramento dovesse avvenire per negligenza dell'interessato gli oneri economici relativi saranno posti a suo carico. Il rinnovo del capo è previsto anche per significativi cambi di taglia.

6. E' fatto obbligo agli appartenenti al corpo di polizia locale, in caso di cessazione per qualsiasi causa dal servizio di polizia locale, di restituire all'amministrazione tutto il vestiario e l'equipaggiamento

= Art. 26 =

(Divieti, obblighi, limiti e deroghe nell'uso dell'uniforme)

1. E' vietato:

- a) utilizzare in modo promiscuo capi di vestiario appartenenti ad uniformi di tipo diverso;
- b) utilizzare parti o elementi della uniforme con abiti civili;
- c) applicare sull'uniforme distintivi, insegne, decorazioni, nastri, fregi ed altri emblemi non contemplati dal presente regolamento o che non siano stati conferiti da amministrazioni ed enti pubblici. Essi sono applicati nell'ordine e secondo le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente per la Polizia di Stato e, in mancanza, da quella vigente per le Forze armate;
- d) alterare in tutto o in parte la foggia prevista per ciascuna uniforme;
- e) indossare orecchini pendenti e, sull'uniforme, gioielli e monili;
- f) derogare, alle modalità d'uso delle uniformi previste dal presente regolamento.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, è obbligatorio l'uso dell'uniforme durante l'espletamento dei compiti di servizio nelle sedi della polizia locale, nelle strutture e luoghi in

cui comunque essa opera. Si intende osservato quanto indicato nel presente punto 2 anche attraverso l'uso della pettorina in dotazione agli appartenenti al Corpo, salvo diversa indicazione del Comandante.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145 (Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza), il comandante ha la facoltà di autorizzare il personale dipendente ad indossare l'abito civile in servizio per lo svolgimento di particolari attività o compiti o per gravi e comprovati motivi di carattere personale o per esigenze di sicurezza. Il comandante può vestire l'abito borghese, tranne che durante le cerimonie e gli incontri ufficiali.

4. L'uso dell'uniforme, ed in generale, di tutti gli oggetti che compongono gli effetti di vestiario, è limitato alle sole ore di servizio ed al tempo necessario per gli spostamenti da casa al posto di lavoro. La facoltà di indossare l'uniforme per i predetti spostamenti è incompatibile con lo svolgimento, *in itinere*, di attività di carattere personale. Il Comandante può autorizzare l'uso dell'uniforme al di fuori dell'orario di servizio ove sussistano giustificati motivi. A tal fine la Provincia individua idonei locali da utilizzare quale spogliatoio per il personale del Corpo.

5. L'amministrazione Provinciale assicura la manutenzione e la pulizia dei capi di vestiario costituenti l'uniforme e dei relativi accessori.

6. Il comandante, in base ai cambiamenti stagionali e climatici, dispone la variazione dell'uniforme da invernale a estiva e viceversa.

= Art. 27 =

(*Tipologia delle uniformi*)

1. L'uniforme della polizia locale è variamente composta in dipendenza delle esigenze di impiego ed in relazione alla circostanza nella quale è indossata.

2. L'uniforme è:

- a) ordinaria;
- b) di servizio operativo;
- c) di onore e rappresentanza;
- d) storica;
- e) da cerimonia.

3. Sono previste varianti e integrazioni alle uniformi per lo svolgimento dei seguenti servizi operativi:

- a) per servizio automontato;
- b) per servizio motomontato;
- c) per servizio appiedato;
- d) per servizio a cavallo;
- e) per servizio in bicicletta;
- f) per servizio su demanio marittimo;
- g) per servizio su imbarcazioni;
- h) per servizi operativi speciali;
- i) per servizio montano;
- l) per servizio aereo;

- m) per servizio cinofilo;
- n) per servizio sommozzatori.

4. L'uso dell'uniforme storica e di quella di onore e di rappresentanza è disposto dal comandante.

5. I colori, la foggia, la composizione e le caratteristiche tecniche dei capi e degli accessori delle uniformi della polizia locale sono definiti nell'allegato A.

6. Qualora nell'ambito della struttura di polizia locale sia organizzato un apposito gruppo sportivo, dovrà esser dato, sulle tenute sportive, il giusto rilievo al logo polizia locale da abbinarsi all'emblema della Regione Lazio ed allo stemma e alla denominazione dell'ente, in particolare in caso di sponsorizzazioni.

= Art. 28 =

(Tessera di riconoscimento e distintivo di servizio)

1. Al personale della polizia locale è rilasciata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), una tessera di riconoscimento, munita di *microchip*, in uno al distintivo di servizio recante il numero di matricola. La negligenza nella cura o custodia di essi comporta responsabilità disciplinare. L'eventuale smarrimento dei suddetti accessori è immediatamente denunciato al comando, anche ai fini degli ulteriori adempimenti.

2. Tutte le operazioni di produzione delle tessere di riconoscimento munite di *microchip* sono gestite dalla Regione. Con provvedimento dirigenziale la struttura regionale competente definisce le modalità per la produzione delle tessere di riconoscimento e per il collegamento via *web* al fine di consentire ai comandi l'inoltro di tutti i dati necessari per la compilazione della stessa.

”

3. . La forma, la foggia e le misure della tessera di riconoscimento e del distintivo di servizio sono definite nell'allegato A del Regolamento regionale della Regione Lazio 29 Gennaio 2016 n. 1 (di seguito "regolamento regionale")

4. Sulla tessera di riconoscimento e sul distintivo di servizio è riportato il numero di matricola assegnato a ciascun operatore in modo univoco al momento dell'ingresso nella struttura di polizia e che rimarrà il medesimo per tutta la durata della permanenza nel comando.

5. Il personale autorizzato a svolgere servizio operativo in abiti civili è tenuto, di norma e salvo diversa disposizione del comando di appartenenza in caso di servizi operativi riservati, ad applicare sull'abito, in maniera visibile, la placca di riconoscimento e ad esibire, a seguito di legittima richiesta, la propria tessera di riconoscimento.

= Art. 29 =

(Distintivi di grado)

1. I distintivi di grado indicano l'ordinazione dei ruoli, delle funzioni e la gerarchia nella polizia locale, non determinano lo stato giuridico ed economico del dipendente, ma supportano l'espletamento funzionale dei servizi. Essi possono, inoltre, indicare una specifica funzione o una carica e sono indossati con tutte le uniformi.

2. Il comandante del corpo o il responsabile del servizio acquisisce automaticamente il grado previsto nell'allegato B. Di norma, il segno distintivo di grado attribuito al comandante o al responsabile del corpo o del servizio non può essere attribuito ad altri appartenenti al medesimo corpo o servizio di polizia locale e determina l'articolazione dei gradi del corpo o del servizio. La posizione di sopraordinazione di comandante del corpo o di responsabile del servizio è indicata dalla bordatura rossa dei gradi.

3. In caso di forme associative che prevedono un comandante unico, il comandante di ciascuno degli enti associati mantiene il proprio distintivo di grado, ma privo della bordatura rossa.

In: 4. I gradi si applicano su ciascun capo di vestiario e sul berretto rigido e si classificano

- a) gradi per berretto rigido;
- b) gradi per contospalline;
- c) gradi pettorali;
- d) gradi per giubbe da cerimonia;

5. L'ordinazione dei ruoli e, nell'ambito di essi, le funzioni dei singoli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale ed i relativi distintivi di grado sono descritti nell'Allegato B.

6. Fermo restando quanto previsto al comma 1, al personale in quiescenza è riconosciuto, solo titolo onorifico, il grado immediatamente superiore a quello posseduto al momento della cessazione dal servizio.

= Art. 30 =

(Fascia azzurra e sciabola)

1. La fascia azzurra è indossata dagli ufficiali a tracolla dalla spalla destra, al di sotto del bavero, al fianco sinistro sotto la contospallina destra della giubba e sotto il cinturone, quando previsto; con le uniformi invernali si porta sotto il soprabito con le nappe che fuoriescono dall'apposita apertura praticata sotto la pattina della tasca sinistra.

2. Se è previsto l'uso della fascia di una decorazione nazionale o straniera e contemporaneamente l'uso della fascia azzurra, quest'ultima è portata sopra le altre.

3. La fascia azzurra è indossata dagli ufficiali con l'alta uniforme, con l'uniforme per servizi armati di parata e di onore, con la uniforme da cerimonia, con l'uniforme di gala nelle ricorrenze annuali della fondazione del corpo e del Santo Patrono.

4. L'uso della sciabola da parte degli ufficiali si accompagna all'uso della fascia azzurra.

= Art. 31 =

(Distintivi d'onore)

1. I distintivi d'onore si distinguono in:
 - a) ferito in guerra che consiste, a seconda del numero delle ferite, in uno o più galloncini ricamati in filo di metallo dorato dello spessore di millimetri 6 e delle lunghezza di millimetri 50. Si applica, con un'inclinazione di 45 gradi in avanti ed in basso, sulla manica destra della giubba, con la parte più bassa in avanti a circa 15 centimetri dall'attaccatura della spalla. I successivi distintivi di ferita distano dal precedente millimetri 3.
 - b) ferito in servizio che consiste, a seconda del numero delle ferite, in uno o più galloncini ricamati in filo di metallo argentato. Le dimensioni e la forma sono identiche al distintivo di ferito in guerra. Si applica, con un'inclinazione di 45 gradi in avanti ed in basso, sulla manica destra della giubba, con modalità identiche a quelle prescritte per il distintivo di cui alla lettera a).
2. Il personale insignito di ambedue i distintivi di cui al comma 1 porta quello di ferito in guerra sopra quello di ferito in servizio.

= Art. 32 =

(Distintivi di specialità)

1. I dipendenti del corpo, in possesso di relativo brevetto rilasciato dalle forze armate o dalle forze di polizia o di specifica abilitazione riconosciuta dall'amministrazione locale, possono portare sull'uniforme i relativi distintivi.
2. La Provincia di Frosinone riconosce il possesso di ulteriori specializzazioni acquisite mediante formali percorsi formativi.

= Art. 33 =

(Distintivi di appartenenza)

1. I distintivi di appartenenza indicano l'assegnazione a specifiche unità e reparti.
2. In caso di necessità si potrà richiedere alla Giunta regionale di essere autorizzati alla utilizzazione di ulteriori distintivi di appartenenza per unità e reparti non contemplati.
3. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 2 sarà corredata di una descrizione del distintivo che non dovrà discostarsi per tipologia, forma, colorazioni di fondo e dimensioni da quelli indicati nell'allegato A.
4. Decorsi inutilmente sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 3, l'uso del distintivo è da considerarsi approvato.

= Art. 34 =

(Decorazioni e nastrini)

1. Sono decorazioni quelle aventi forma di insegna metallica appesa a nastro oppure di placca o di fascia destinate ad indicare la concessione di ricompense al valore o al merito, di distinzioni onorifiche e di onorificenze cavalleresche.
2. Le decorazioni sono rappresentate sulle uniformi ordinarie da nastrini che riproducono i colori del nastro cui è appesa l'insegna metallica. Sull'uniforme di gala sono applicati nastrini in formato ridotto.

= Art. 35 =

(Decorazioni regionali)

1. Le decorazioni regionali si distinguono in:

- a) medaglia e nastrino di lungo comando diversificati in tre fogge, previsti rispettivamente per dieci, quindici e venti anni di comando, complessivamente svolti sia presso i corpi sia presso i servizi di polizia locale nell'intero territorio nazionale. La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore;
- b) medaglia e nastrino per merito di anzianità di servizio, diversificati in tre fogge, previsti rispettivamente per quindici, venticinque e trenta anni di servizio, complessivamente svolti sia presso i corpi sia presso i servizi di polizia locale nell'intero territorio nazionale;
- c) croce e nastrino per meriti speciali, previsti per gli operatori di polizia locale particolarmente distintisi in servizio per azioni encomiabili sul piano sociale o professionale connotate da particolari doti di alto valore.

2. L'elencazione di cui al comma 1 costituisce ordine di applicazione di nastri e medaglie.

3. Le decorazioni sono portate sulle uniformi di servizio con le seguenti modalità: i nastri sono portati sopra il taschino superiore sinistro della giacca dell'uniforme ordinaria invernale o estiva; le medaglie sono portate nella stessa posizione dei nastri sulla giacca dell'alta uniforme invernale o estiva.

4. Le decorazioni di lungo comando e di anzianità di servizio sono conferite, previa istanza dell'interessato, dall'Amministrazione presso la quale l'operatore matura i periodi di comando e di servizio, con le modalità procedurali indicate nell'allegato C.

5. La croce per meriti speciali è conferita dal Presidente della Regione previa segnalazione inviata:

- a) dalle amministrazioni di appartenenza;
- b) dal comandante o dal responsabile del servizio;
- c) dalle associazioni professionali di categoria;
- d) dalle associazioni sindacali e di categoria;
- e) da almeno cinquanta operatori di polizia locale;
- f) da almeno cinquecento cittadini.

6. La descrizione e le caratteristiche delle decorazioni sono contenute nell'allegato C.

= Art. 36 =

(Onorificenze, ricompense al valor militare, civile e al merito civile)

1. Il personale della polizia locale può fregiarsi delle onorificenze e ricompense, secondo la normativa vigente in materia.

= Art. 37 =

Dotazioni – ARMI e MEZZI DI AUTO TUTELA

Il personale appartenente alla Polizia Provinciale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, è dotato, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di armi e munizioni consentiti dalla legge 157/92, artt. 13 e 27, e dal D.M. n. 145/87, art. 4 e previsti nella tabella allegato B.

Le armi in dotazione sono le seguenti:

- a) arma a canna corta con le relative munizioni per la difesa personale;
- b) armi a canne lunghe per specifiche operazioni e servizi di polizia rurale e zoofila con relativo munizionamento;
- c) sciabola per servizio di rappresentanza.

Le modalità di porto dell'arma, la custodia e il numero previsto sono disciplinati nella tabella B.

1. Ai fini della prevenzione e protezione dai rischi professionali per la tutela della propria incolumità personale, gli operatori di polizia locale possono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come arma. Gli strumenti di autotutela hanno scopi e natura esclusivamente difensivi e dissuasivi e sono finalizzati ad evitare, ove possibile, il ricorso alle armi da fuoco.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono per strumenti di autotutela lo spray irritante, la mazzetta distanziatrice e di segnalazione in gomma e gli altri strumenti utili per fornire una protezione specifica da ulteriori rischi derivanti dalle attività della polizia locale.

3. Gli strumenti di autotutela con le relative caratteristiche sono indicati nell'allegato E.

4. Ulteriori strumenti di autotutela possono essere oggetto di sperimentazione previa autorizzazione della Giunta regionale.

= Art. 38 =

Dotazioni – AUTOMEZZI DI SERVIZIO –

(Attività operativa, mezzi e veicoli in dotazione)

1. Le attività di polizia locale sono svolte con l'ausilio di autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi di servizio, nonché di ogni altro tipo di mezzo attrezzato in modo specifico o speciale, anche di tecnologia avanzata, comunque idoneo allo svolgimento di particolari attività di polizia.

2. I servizi possono essere svolti anche a cavallo o con l'ausilio di cani.

3. I mezzi garantiscono la sicurezza del personale e sono muniti di apparecchiature ricetrasmittenti collegate con la centrale operativa del comando e dei dispositivi supplementari acustici di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) per i veicoli adibiti a servizi di polizia, nonché di ogni ulteriore attrezzatura tecnica idonea a garantire una efficiente operatività e dotazioni per il primo soccorso.

4. Il colore della carrozzeria, le bande rifrangenti, gli stemmi, la dotazione ed ogni altra caratteristica dei mezzi sono definiti nell'Allegato D.

5. I veicoli in uso al corpo o servizio di polizia locale sono condotti, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, esclusivamente dal personale in servizio presso i corpi o i servizi di polizia locale.

6. Per l'espletamento del servizio possono essere utilizzati mezzi operativi di altri enti pubblici, di persone giuridiche e soggetti privati nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in

materia.

7. Nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia, gli enti locali stipulano apposita polizza assicurativa a copertura di danni cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un evento accidentale, non causato da atti o fatti commessi con dolo o colpa grave, verificatosi nell'espletamento delle attività di istituto degli operatori della polizia locale.

Gli automezzi di servizio, del colore previsto dalle norme vigenti, possono essere usati solo per ragioni di servizio.

Ogni automezzo è equipaggiato, di norma, da:

- avvisatori supplementari acustico e luminoso;
- computer portatile con accesso al web e relativi accessori (stampante/fax/fotocopiatrice)
- apparecchio telefonico cellulare fisso;
- nr. 1 lampada portatile;
- nr. 2 palette di segnalazione secondo quanto stabilito dal nuovo codice della Strada;
- nr. 1 estintore ricaricabile da 5 Kg;
- nr. 1 kit di pronto soccorso;
- nr. 1 valigetta rigida (tipo 24 ore) porta documenti;
- nr. 1 binocolo 10/12 ingrandimenti;
- nr. 1 macchina fotografica compatta;
- nr. 3 Kit per prelievi campioni;
- guanti in lattice monouso;
- un giubbotto antiproiettile;
- un Kit per lo svolgimento delle funzioni di polizia stradale.

Della dotazione di cui sopra sono direttamente responsabili gli assegnatari dell'automezzo.

= Art. 39 =

Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione

E' tassativamente vietato apportare modifiche o aggiunte di strumenti agli automezzi o permettere la guida o l'uso a persone non appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale.

L'uso degli avvisatori supplementari acustico e luminoso è consentito solo in caso di emergenza o di effettiva necessità.

Alla guida dei veicoli è adibito personale in possesso della patente di guida richiesta.

Per ogni servizio eseguito il conducente deve registrare su apposito registro di marcia o rapporto giornaliero di servizio: l'indicazione del giorno, orario e motivo del servizio effettuato, il prelievo di carburante, i chilometri percorsi ed ogni altro dato ritenuto necessario al fini di un efficace controllo dell'uso del mezzo di trasporto.

Il Comandante dispone periodici controlli sui registri di marcia dei veicoli a motore, in aggiunta a quelli costanti esercitati da chi ha la diretta responsabilità degli uffici cui il veicolo è assegnato.

Spetta al personale, che ne dispone per motivi di servizio, curare la custodia e la normale manutenzione degli automezzi dei cui danni e guasti, causati da imperizia o negligenza da parte del personale assegnatario, risponde.

In caso di incidente nel quale venga accertata la responsabilità per dolo o colpa grave del conducente, questi risponde per i danni causati all'automezzo.

Guasti, incidenti e danneggiamenti riscontrati o causati nonché lavori di manutenzione e riparazione che si rendessero necessari, devono essere prontamente segnalati al Comandante del Corpo che disporrà per le successive e relative operazioni.

In caso di indisponibilità dell'automezzo assegnato, la pattuglia, previo controllo della dotazione di cui all'art. 27, utilizza uno degli automezzi disponibili, assumendone tutte le responsabilità e gli obblighi.

= Art. 40 =

Dotazioni – APPARECCHI TELEFONICI –

Gli apparecchi telefonici cellulari in dotazione, devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio e quando ne sia giustificato l'impiego.

Al fine di assicurare una costante collegamento con le altre pattuglie e con l'ufficio, il personale in servizio deve curare che l'apparecchio in dotazione sia sempre efficiente ed in funzione segnalando, quando sia necessario al Comando, la non corretta funzionalità.

Durante le comunicazioni è fatto assoluto divieto a tutto il personale, di usare un linguaggio contrario alla pubblica decenza o comunque contenente frasi o parole ingiuriose, denigratorie o poco opportune a chiunque siano riferite.

CAPITOLO V

FORMAZIONE E TUTELA GIURIDICA

COORDINAMENTO POLIZIE LOCALI

= Art. 41 =

Formazione e aggiornamento professionale

La Provincia favorisce la partecipazione degli operatori di Polizia Provinciale ai corsi promossi dalla Regione per la formazione e l'aggiornamento degli stessi, ai sensi dell'art. 6 Legge n. 65/86 e con le modalità previste dalla legge regionale 1/2005 e relativo regolamento di esecuzione.

Il personale è tenuto, altresì, a partecipare a corsi istituiti dalla Provincia, Istituti specializzati, Enti, ovvero quelli realizzati in attuazione di legge statali, regionali, in materia di Polizia Locale.

Scopo dei predetti corsi è quello di consentire agli addetti della Polizia Provinciale di acquisire una specifica qualificazione professionale, finalizzata ad assicurare una migliore efficienza e produttività del servizio nonché a facilitare l'evoluzione dell'ordinamento istituzionale e la realizzazione di una migliore struttura organizzativa.

L'Amministrazione deve garantire la partecipazione ai corsi di formazione e/o aggiornamento a tutti gli operatori in attività di servizio, i quali sono tenuti a partecipare.

La frequenza dei corsi è da considerarsi, a tutti gli effetti, come servizio effettivo. Della frequenza e del relativo risultato, tramite rilascio di apposito attestato, è fatta menzione nei fascicoli personali degli interessati.

= Art. 42 =

Difesa in giudizio

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale sottoposti a procedimento giudiziario per causa penale e/o civile, per gli atti legittimamente compiuti nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, sono difesi con spesa a carico dell'Amministrazione Provinciale, da un legale di fiducia.

= Art. 43 =

Assicurazione

Il personale della Polizia Provinciale è assicurato a cura e spese della Provincia contro eventuali infortuni o danni di natura fisica, con invalidità temporanea, permanente o mortalità, mediante specifica polizza assicurativa con una società di assicurazione scelta dall'Amministrazione Provinciale.

= Art. 44 =

Coordinamento Polizie Locali

Nello spirito ed in attuazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr.267 sull'ordinamento degli Enti Locali, la Provincia, d'intesa con i Comuni, promuove il coordinamento delle Polizie Locali che insistono sul territorio della Provincia, sia sotto l'aspetto della vigilanza nelle materie di specifica competenza sia sotto il profilo dell'aggiornamento professionale degli operatori.

A tale scopo il Comandante della Polizia Provinciale può, raccordandosi con i Comandanti delle Polizie Municipali dei Comuni, predisporre mirati interventi in materia di tutela dell'ambiente e salvaguardia del patrimonio provinciale che assicurino il controllo e la prevenzione contro ogni forma di deturpamento del territorio e di condotta illecita.

Lo stesso Comandante può porre in essere tutte le iniziative ritenute più opportune ai fini dell'aggiornamento e della preparazione professionale dei dipendenti delle polizie locali anche organizzando appositi corsi di formazione nelle materie di intervento comuni con l'ausilio di consulenti esterni.

= Art. 45 =

Festa del Corpo

Il giorno 20 gennaio (San Sebastiano) di ogni anno è dichiarata festa del Corpo delle Polizie Locali della Provincia (Municipale e Provinciale).

= Art. 46 =

Gonfalone

La scorta al Gonfalone sarà effettuata dal personale della Polizia Provinciale, su disposizione del Comandante o su delegato, solo per festività nazionali ed istituzionali da regolamentare con apposito atto.

CAPITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

= Art. 47 =

Norma transitoria

Per il personale di categoria C in sede di prima applicazione del nuovo Regolamento del Corpo della Polizia Locale della Provincia di Frosinone sono fatte salve le attribuzioni di grado esistenti, per cui il personale ha titolo ad indossare i distintivi di grado in essere con valore onorario, conferiti da precedenti Regolamenti e/o da atti Dispositivi Dirigenziali in materia.

=Art. 48=

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente, ai regolamenti dell'Ente e regionali nonché ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

= Art. 49 =

Abrogazione di atti e provvedimenti e modifiche

Eventuali modifiche per adeguamento a sopravvenute disposizioni normative in materia di polizia locale, a nuove norme regolamentari dell'Ente e ai CCNL, saranno apportate dagli organi Provinciali.

= Art. 50 =

Disposizioni finanziarie

Ai sensi dell'art 21 del regolamento regionale, agli oneri derivanti dall'attuazione dello stesso, si provvede a valere sul bilancio regionale nell'ambito delle risorse di cui alla L.R. 1/20015

= Art. 51 =

Pubblicazione

Copia del presente Regolamento sarà trasmessa al Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura e al presidente della Regione Lazio e verrà pubblicato nell'albo pretorio della Provincia.

ALLEGATI “A” “B” “C” “D” “E”

Si intendono interamente recepiti, e costituiscono parte integrante del presente regolamento, per quanto riferito ai corpi di polizia locale delle Province, gli allegati A,B,C,D,E del Regolamento Regionale del 29 gennaio 2016 n.1

ALLEGATO “F”

DISCIPLINARE PER LE ARMI IN DOTAZIONE

REGOLAMENTO DELL’ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

= Art. 1 =

NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Ai sensi dell’art.1 del D.M. 4 marzo 1987, n.145, l’armamento in dotazione agli addetti al servizio di polizia locale in possesso della qualifica di agente di P.S., è adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio.

La dotazione quindi è costituita da:

- a) Pistole semiautomatiche in numero pari a quello degli appartenenti al Corpo di polizia Provinciale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un’arma come dotazione di riserva;
- b) n. 6 armi lunghe con canna ad anima liscia;
- c) n. 6 armi lunghe con canna ad anima rigata;
- d) n. 1 fucile ad alta precisione con cannocchiale di puntamento;
- e) n. 1 fucile per proiettili a narcotico.

= Art. 2 =

MODALITA’ E CASI DI PORTO DELL’ARMA

1. Gli appartenenti al Corpo ai quali sono assegnate, in via continuativa, le armi di cui all’art. 27, sono autorizzati al porto ed all’uso delle stesse secondo il combinato disposto della legge 65/86 art. 5 comma 5°, del D.M. 145/87 art. 6 commi 2°, 3° e 4° e dell’art.29 della L.11 febbraio 1992, n.157, secondo cui gli stessi sono autorizzati “a portare, senza licenza, le armi di cui sono dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previste dal Regolamento, anche fuori dal servizio, purché nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza”.
2. Per servizi particolari e occasionali che richiedono l’impiego di armi specifiche, queste sono assegnate di volta in volta dal Comandante del Corpo.
3. Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

= Art. 3 =

TIPO DI MUNIZIONI E LORO USO

1. Al momento della consegna dell’arma, sono assegnate le munizioni specifiche.
2. E’ severamente vietato esplodere colpi con le armi in dotazione se non per esigenze di servizio.
3. In caso di uso delle armi, dovrà essere rimesso immediato rapporto al Comandante che specifichi in modo dettagliato le circostanze, il luogo ed il motivo dell’utilizzo. Il Comandante, se necessario, provvederà alla sostituzione delle munizioni impiegate.

= Art. 4 =

NUMERO DELLE MUNIZIONI IN DOTAZIONE

1. Ogni agente o Ufficiale di P.S. è dotato di n. 30 cartucce per la pistola in dotazione individuale che dovranno essere sostituite almeno ogni 10 anni.
2. Il Corpo di Polizia Provinciale è dotato di munizioni per carabina, munizioni a piombo spezzato di varia numerazione e munizioni per fucile a narcotico.

= Art. 5 =

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

1. Le armi, assegnate in via continuativa ad ogni singolo appartenente al Corpo, al di fuori dell'orario di servizio sono custodite, a propria cura, presso le relative abitazioni, in cassaforte ovvero in armadio blindato. Le armi in dotazione al Corpo sono custodite nei locali del Comando o di eventuali distaccamenti, in apposito armadio metallico corazzato, chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.
2. Le munizioni sono custodite in armadio, distinto da quello delle armi, di uguali caratteristiche.
3. Le funzioni di consegnatario dell'armeria sono svolte dal Comandante del Corpo o suo delegato.
4. L'Autorità di Pubblica Sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della L. 18 aprile 1975, n. 110.
5. L'Autorità di Pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

= Art. 6 =

DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

1. Ogni dipendente a cui viene assegnata in via continuativa l'arma in dotazione individuale è responsabile della sua custodia e manutenzione.
2. In caso di furto o smarrimento dell'arma, il dipendente dovrà darne immediata comunicazione al Comando che adotterà tutti i provvedimenti di competenza per la diramazione delle ricerche e per le comunicazioni di rito all'autorità di P.S..
3. Nella comunicazione al Comando dell'avvenuto furto o smarrimento dell'arma, il dipendente specificherà al Comandante tutte le circostanze che hanno determinato il fatto.
4. Il Comandante valuterà, caso per caso, se il furto si è concretizzato a causa di negligenza del dipendente o mancata osservanza delle norme sulla custodia. In tal caso, come in ogni ipotesi di smarrimento, il comportamento tenuto nella circostanza, sarà valutato disciplinarmente.
5. L'addetto alla Polizia Provinciale, cui è assegnata l'arma, in via generale deve:
 - verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
 - applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - custodire diligentemente, come già detto, l'arma e curarne la manutenzione;
 - mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro predisposte dal Comando.

= Art. 7 =

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO SUL PORTO DELL'ARMA

1. L'arma viene assegnata a ciascun dipendente in possesso della qualifica di agente di P.S. esclusivamente per esigenze di difesa personale.
2. La stessa non deve essere esibita per nessun motivo, non deve essere utilizzata per intimorire chicchessia e deve essere portata diligentemente riposta nella fondina.
3. Il porto dell'arma non deve autorizzare il dipendente ad assumere atteggiamenti arroganti e prevaricatori nei confronti dell'utente, né può determinare lo stesso ad abusare delle proprie funzioni.
4. Durante i servizi in uniforme, l'arma va generalmente portata in modo visibile con cinturone esterno. Gli ufficiali e qualora il tipo di servizio lo permetta, su disposizione del comandante anche i sottufficiali, possono portare la stessa in modo occultato.
5. Il comportamento dei dipendenti del Corpo, tenuto in violazione delle suddette norme, sarà valutato disciplinarmente.

= Art. 8 =

DISTRIBUZIONE E RITIRO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

1. L'accesso nel locale in cui sono custodite le armi è consentito esclusivamente al Presidente, al Direttore Generale e al Comandante del Corpo. E' altresì consentito l'accesso ai detti locali agli Istruttori ed agli Agenti del corpo limitatamente per le operazioni di consegna e restituzione delle armi.
2. Le armi devono essere consegnate e restituite scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in modo da evitare ogni pericolo per la incolumità pubblica e personale.
3. Nel locale in cui sono custodite le armi e le munizioni sono tenuti:
 - a) registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore;
 - b) registro dei movimenti giornalieri di prelevamento o restituzione delle armi e munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Direttore Generale e dal Comandante del Corpo;
 - c) registro delle ispezioni settimanali e mensili con pagine numerate e vistate come b);
 - d) registro delle riparazioni con pagine numerate e vistate come b).

= Art. 9 =

DOVERI DEL CONSEGNETARIO DI ARMERIA

1. Il Comandante del Corpo che svolge le funzioni di consegnatario di armeria, cura con la massima diligenza:
 - a) la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni che sono custodite negli appositi armadi corazzati nei locali del Comando del Corpo, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
 - b) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
 - c) la tenuta dei registri e della documentazione;
 - d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni di armeria.

= Art. 10 =

CONTROLLI

1. Controlli possono essere effettuati dal consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

2. Ogni primo giorno di ogni mese, o se festivo, il giorno lavorativo successivo, sono effettuate ispezioni mensili dal consegnatario. L'esito delle ispezioni è riportato sull'apposito registro.
3. Il Comandante può effettuare visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

= Art. 11 =

ADDESTRAMENTO

1. Il personale della Polizia Provinciale deve conseguire periodicamente il necessario addestramento per il tiro con armi comuni da sparo presso poligoni abilitati.
2. L'Amministrazione Provinciale provvede ad iscrivere il suddetto personale alla locale sezione di tiro a segno nazionale come previsto dalla L. 28 maggio 1981, n. 282.

= Art. 12 =

PORTO D'ARMI PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO A SEGNO

1. Qualora il poligono di tiro a segno di cui al precedente art. 12 si trovi in provincia diversa da quella in cui prestano servizio, gli agenti della Polizia Provinciale, purché muniti del tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare l'esercitazione di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori della provincia di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.
2. Il Prefetto, al quale la disposizione di servizio è comunicata dal Presidente della Provincia almeno sette giorni prima, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

= Art. 13 =

NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.